

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 129

presentata dai Consiglieri regionali
TALANAS - CERA - LANCIONI - SATTÀ Giovanni Antonio

il 20 aprile 2020

Interventi urgenti a favore del comparto bovino. Incentivi per la macellazione dei capi bovini di età superiore ai dodici anni allevati allo stato brado

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La proposta di seguito estesa affronta il problema della crisi economica del comparto bovino e delle aziende agricole ad esso collegate.

Infatti, moltissime aziende agricole, per la crisi economica che stanno affrontando, si ritrovano con un patrimonio zootecnico molto vecchio, dovuto anche al costo per allevare nuovi capi.

Tale stato di cose, comporta, di certo una minore produttività per le aziende agricole, in quanto è oramai risaputo che un capo bovino in età avanzata produce di meno con costi maggiori.

È necessario, pertanto, incentivare il rinnovo generazionale degli allevamenti sardi, quelli estensivi, promuovendo la macellazione dei capi di età superiore ai dodici anni di età.

In questo modo, le aziende agricole avranno un po' di risorse per poter sostenere i costi legati all'allevamento di nuovi capi, o all'acquisto di capi giovani, e affrontare le spese di macellazione e trasporto.

Anche con questa proposta, si ritiene di dover sostenere le aziende del settore già in difficoltà a causa del mancato recupero dei costi di impresa.

Il testo della proposta si compone di 5 articoli:

L'articolo 1 sulle finalità, premette la sensibilità della Regione rispetto al valore strategico economico e sociale del settore bovino allevato con il metodo estensivo, introducendo misure per affrontare i costi del rinnovo generazionale della mandria e i costi di macellazione e trasporto.

L'articolo 2 individua nelle aziende bovine dedite al pascolo intensivo e semi-intensivo i beneficiari dell'intervento. Il presente articolo incentiva la macellazione dei capi bovini età superiore ai dodici anni.

Gli articoli 3, 4 e 5, sono dedicati alle modalità di gestione dell'intervento, alla disposizione finanziaria ed all'entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità e oggetto. Politiche di sostegno alle aziende bovine estensive, per la macellazione dei capi di età superiore ai dodici anni

1. La Regione considera attivamente il valore strategico delle aziende agricole e dell'allevamento del bovino in maniera estensiva, al pascolo, sotto il profilo economico e sociale e favorisce la creazione e la conservazione delle aziende che, in ragione della più ampia copertura del territorio, offrono capillari prospettive occupazionali e, al contempo, costituiscono presidio allo spopolamento delle aree rurali, risultando inoltre strumentali alla salvaguardia dell'ambiente dagli incendi.

2. La Regione incentiva le politiche di tutela e conservazione della tradizione pastorale, dell'identità, della cultura e della dignità dei lavoratori impiegati nell'allevamento del bovino allevato con il metodo estensivo, e quindi allo stato brado, introducendo misure a tutela e a sostegno del comparto, anche per il rinnovo generazionale della mandria e per affrontare i costi di macellazione e trasporto.

Art. 2

Misure di sostegno agli allevamenti bovini estensivi per la macellazione dei propri capi di età superiore ai dodici anni

1. Al fine di favorire il rinnovo degli allevamenti bovini allevati in maniera estensiva, e far sì che nelle mandrie non vi siano capi di età inferiore ai dodici anni, che risultano essere meno produttivi e più dispendiosi, la Regione, per il periodo 2021-2023, eroga alle aziende bovine in allevamento estensivo, condotte da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti con sede nel territorio regionale, la somma di euro 150 per ogni capo bovino macellato di età superiore ai dodici anni, entro i limiti e con osservanza

delle modalità tecniche stabilite dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato competente in materia di agricoltura.

Art. 3

Tempi di attuazione

1. Le condizioni di attuazione e di erogazione delle somme di cui all'articolo 2 sono definite dalla Giunta regionale con apposite delibere entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) della presente legge.

2. Le somme previste all'articolo 2, sono liquidate agli aventi diritto entro novanta giorni dalla pubblicazione delle delibere di cui al comma 1.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Alle spese di cui agli articoli 2, 3 e 4, stimate in euro 2.000.000 annui per complessivi euro 6.000.000 (esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023) si fa fronte, per l'anno 2021, con le risorse di apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2020-2022, alla missione 16 - programma 01 mediante la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo al bilancio regionale 2021-2022. Per l'esercizio 2020;

- a) in aumento parte spesa: missione 16 - programma 01, per euro 2.000.000;
- b) in diminuzione parte spesa: missione 20 - programma 03 "fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (articolo 25 LR 2 agosto 2006, n. 11, LR 29 maggio 2014, n. 10 e articolo 1, lettera a), LR 9 marzo 2015, n. 5, per euro 2.000.000).

2. Per le annualità 2021-2022 gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento della missione 16 - programma 01 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, annualmente

determinato ed iscritto con la legge di bilancio.

3. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel BURAS.